

"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni"

versione 2.0 - giugno 2013

La norma di riferimento (art. 58 del CAD)

1. *Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.*
2. *Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA [ora dall'Agenzia per l'Italia Digitale], sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.*
3. *DigitPA [ora dall'Agenzia per l'Italia Digitale] provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*
- 3-bis. *In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.*
- 3-ter. *Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.*

In attuazione delle disposizioni contenute nella norma sopra riportata sono state predisposte le **"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - versione 2.0 del giugno 2013"**. Tali linee guida:

1. sono state adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con Determinazione Commissariale n. 126 del 24 luglio 2013, a seguito del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali;
2. sostituiscono integralmente la precedente versione.

Contenuto delle Linee guida

Le Linee guida sopra citate individuano:

- a) i destinatari e il contesto di riferimento (par. 3);
- b) le modalità di raccolta e formazione dei dati, anche con riferimento ai fini statistici, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (par. 4);
- c) i servizi e le modalità che dovranno essere utilizzate per l'accesso ai dati delle PA, con l'indicazione dei criteri per la definizione dei livelli di servizio che le convenzioni potranno stabilire. In tale contesto viene data particolare attenzione ai casi in cui la convenzione abbia per oggetto l'accesso a dati personali (par. 5);
- d) la struttura della convenzione-quadro, con l'indicazione del contenuto minimo della stessa e degli aspetti che devono essere disciplinati (par. 6);
- e) il procedimento e gli adempimenti connessi alla stipula della convenzione, anche ai fini delle attività di monitoraggio poste in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale (par.7) ai sensi del comma 3 dello stesso art. 58 del CAD.

Misure da rispettare nel trattamento dei dati personali e adeguamento delle convenzioni già stipulate

Come segnalato alla precedente lettera c), **di particolare rilevanza le misure - riportate nel paragrafo 5 delle linee guida - che le amministrazioni destinatarie delle linee guida ("erogatore" e "fruitore" dei dati) sono tenute a rispettare nel trattamento dei dati personali, al fine di ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati,**

anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento nell'ambito delle convenzioni stipulate.

In caso di inosservanza di tali misure sarà applicata, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

Per le convenzioni stipulate prima dell'adozione delle linee guida (versione 2.0 - giugno 2013) dette misure dovranno essere attuate in occasione del rinnovo delle convenzioni stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014. Restando invece salve le convenzioni o le modalità di accesso alle banche dati che siano già state oggetto di esame da parte del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito di specifici provvedimenti.

Adempimenti di attuazione

Il paragrafo 7 delle Linee guida descrive compiutamente i vari adempimenti cui le amministrazioni devono dare luogo in attuazione della norma e delle Linee guida in parola.

A tale proposito si evidenzia innanzitutto che, stante il parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, **l'applicazione delle Linee guida consente una significativa semplificazione del procedimento, anche nel caso di convenzioni-quadro aventi ad oggetto l'accesso a dati personali.** Come specificato nelle Linee guida, il previsto adempimento "*sentito il Garante per la protezione dei dati personali*" può ritenersi soddisfatto se la convenzione è redatta in piena conformità alle Linee guida e tale conformità è opportunamente "autocertificata" nella stessa convenzione-quadro.

Fermo restando gli adempimenti di pubblicazione delle convenzioni-quadro secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, le amministrazioni comunicano all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta predisposizione di dette convenzioni-quadro. La stessa Agenzia potrà effettuare controlli a campione sulle convenzioni-quadro dichiarate conformi alle linee guida al fine di verificarne eventuali difformità. Se tali difformità sono relative agli aspetti di sicurezza e privacy, esse saranno notificate dall'Agenzia anche al Garante per la protezione dei dati personali per i successivi adempimenti.

In relazione poi all'attività di monitoraggio prevista dal comma 3 dello stesso articolo 58 del CAD, le amministrazioni comunicano ufficialmente all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta stipula della convenzione segnalando le informazioni previste nello schema riportato all'interno delle stesse Linee guida e che qui si ripropone

Erogatore	Banca dati di riferimento	Fruitore	Norme legittimanti l'accesso	Tipo di accesso/servizio	Data convenzione	durata

Tutte le comunicazioni all'Agenzia per l'Italia Digitale in materia di fruibilità dei dati, e adempimenti connessi alle Linee guida in oggetto vanno effettuate via PEC (protocollo@pec.agid.gov.it)